

UNIVERSITÀ POPOLARE DI TRIESTE
29 MAG. 2017
PROT. N° <u>UP/29980/09</u>

REPERTORIO N. 2998
DEL 26.05.2017

**IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA
CONVENZIONE**

Tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Direzione Generale per l'Unione Europea, con sede in Piazzale della Farnesina n. 1 - 00135 Roma, l'Unione Italiana di Fiume, via Uljarska 1/IV, 51000 Fiume e l'Università Popolare di Trieste, Piazza del Ponterosso n. 6, 34121 Trieste, per la realizzazione di un piano di interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia.

REPUBBLICA ITALIANA

l'anno duemiladiciassette, addì ventisei del mese di maggio nei locali del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, innanzi a me Anna Maria Giallatini, Terza Area Funzionale F2, Ufficiale Rogante delegato alla stipula di contratti presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in virtù del D.M. n. 640/328 bis del 15/09/2010 e senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti contraenti rinunciato d'accordo con me, giusta facoltà consentita dal disposto dell'art. 48 della vigente Legge notarile n. 89 del 16.2.1913;

PREMESSO

1. che l'art. 14, comma 2, della Legge n. 19 del 9 gennaio 1991 recante "Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe" è stato prorogato e rifinanziato dall'art. 1, comma 2, della Legge n. 73 del 21 marzo 2001 recante "Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia" a sua volta prorogato e rifinanziato, da ultimo, dall'art. 1, comma 362, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che autorizza il Ministero degli Affari Esteri e della

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Cooperazione Internazionale ad erogare la somma di Euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00) per l'anno 2017 per gli interventi in favore della minoranza italiana nelle Repubbliche di Slovenia e Croazia, somma destinabile, fino ad un massimo del 20% (venti per cento), ad interventi nel settore socio-economico, considerato altresì che a seguito dell'art. 13 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, lo stanziamento disponibile è stato ridotto a Euro 3.355.972,00 (tremilionitrecentocinquantacinemilanovecentosettantadue/00);

2. che l'art. 1 della citata Legge 21 marzo 2001 n. 73 prevede che lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia sarà utilizzato mediante Convenzione da stipulare tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di seguito anche denominato Ministero, l'Unione Italiana di Fiume, di seguito anche denominata U.I., e l'Università Popolare di Trieste, di seguito anche denominata U.P.T., sentito il parere della Federazione delle associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati;

3. che il Comitato di Coordinamento per le attività in favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia, costituito dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con D.M. n. 4032 del 3.7.1995, si è riunito una prima volta il 24 marzo 2017 e successivamente il 17 maggio 2017 approvando un piano di interventi - specificati nei verbali delle riunioni medesime - sulla base delle schede di valutazione dei singoli progetti e della relativa documentazione presentata dall'Unione Italiana di Fiume, anche a seguito del parere espresso, nel corso delle stesse riunioni, dalla Rappresentanza Diplomatica e Consolare competente per territorio e dalla Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati come previsto dall'art. 1 della Legge 73/01 per l'utilizzo dello stanziamento previsto sul Cap. 4544 per l'esercizio finanziario 2017;

4. che il piano degli interventi, richiamato al precedente Punto 3, controfirmato in originale dalle parti e depositato presso l'Amministrazione, è parte integrante della presente Convenzione anche se non materialmente allegato e comprende:

4.1) Scuole e Asili con lingua d'insegnamento italiana: acquisto di manuali e testi ausiliari, attività didattiche di supporto, invio docenti dall'Italia, acquisto di arredi attrezzature e mezzi didattici, ristrutturazioni, adattamenti, costruzioni, completamenti, per Euro 1.154.079,00 così suddivisi: per l'U.P.T. Euro 985.154,00 (novecentoottantacinquemilacentocinquataquattro/00); per l'U.I. Euro 168.925,00 (centosessantottomilanovecentoventicinque/00);

4.2) Sedi delle Comunità degli Italiani, restauri, ristrutturazioni, adattamenti, costruzioni, reperimento e acquisto di sedi, acquisto di arredi, allestimenti e sostegni, attività tecniche di supporto per Euro 624.379,00 così suddivisi: per l'U.P.T. Euro 122.379,00 (centoventiduemilatrecentosettantanove/00); per l'U.I. Euro 502.000,00 (cinquecentoduemila/00);

4.3) contributi e sovvenzioni per la realizzazione di attività artistiche, culturali e sportive a favore di Istituzioni, Enti, Istituti e membri della Comunità Nazionale Italiana mediante l'organizzazione di conferenze e di escursioni in Italia, la concessione di borse di studio, sostegno alle attività dei dirigenti artistici dall'Italia nelle sedi delle Comunità degli Italiani, rappresentazioni teatrali, concorsi letterari, d'arte e cultura in Slovenia e Croazia, progetti con Case Editrici e Televisioni per Euro 1.577.514,00 così suddivisi: per l'U.P.T. Euro 1.094.890,00 (unmilionenovantaquattromilaottocentonovanta/00); per l'U.I. Euro 482.624,00 (quattrocentottantaduemilaseicentoventiquattro/00);

5. che gli importi, stanziati per l'attuazione dei suddetti interventi, sono comprensivi dell'IVA croata, slovena e italiana e delle spese e degli oneri di cui al

successivo art. 9;

6. che il Comitato di Coordinamento per le attività in favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia, costituito dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con D.M. n. 4032 del 3.7.1995, nella stessa seduta del 24 marzo 2017 e successivamente in quella del 17 maggio 2017, ha altresì approvato, come da verbali delle riunioni medesime, l'allocazione dei finanziamenti sul cap. 4545 ("piano permanente"), a titolo di contributi disposti ai sensi della legge 22 dicembre 1982, n. 960, articolo 4, per favorire attività culturali ed iniziative per la conservazione di testimonianze italiane nella ex Jugoslavia.

7. che per la stipula della presente Convenzione sono personalmente comparsi davanti a me Ufficiale Rogante Delegato:

DA UNA PARTE

Il Ministro Plenipotenziario Giuseppe Maria Buccino Grimaldi, nato a Napoli (NA) il 28.11.1961, Direttore Generale della Direzione per l'Unione Europea, giusta D.P.R. n. 15 del 06.05.2015, registrato alla Corte dei Conti il 17.06.2015, Reg. n. 1607, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, P. Le della Farnesina 1, Roma C.F. 80213330584.

E DALL'ALTRA

1) L'On. Furio Radin, nato a Pola (Croazia) il 01.06.1950, Presidente dell'Unione Italiana di Fiume, C.F. RDNFRU50H01Z118J ed il Sig. Maurizio TREMUL, nato a Capodistria (Slovenia) il 09.08.1962, Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana di Fiume, C.F. TRMMRZ62M09B665D, avente sede a Fiume, via Uljarska 1/IV, la quale per le sue attività istituzionali in favore della Minoranza italiana in Slovenia si avvale dell'Unione Italiana di Capodistria, via Župančič 39, i

quali sottoscrivono il presente atto con firma congiunta.

2) il Signor Fabrizio SOMMA, nato a Trieste il 28.09.1963, Presidente dell'Università Popolare di Trieste, avente sede a Trieste, Piazza del Ponterosso 6, C.F. 80011330323;

TUTTO CIO' PREMESSO,

ed accertata da me Ufficiale Rogante la capacità giuridica dei componenti i quali, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, avvalendosi della facoltà accordatagli dal D.P.R. n. 18/67 ed in applicazione dell'art. 1, comma 362, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, concede all'Unione Italiana di Fiume (U.I.) l'importo di Euro 1.153.549,00 (unmilionecentocinquattatremilacinquecentoquarantanove/00) e all'Università Popolare di Trieste (U.P.T.) l'importo di Euro 2.202.423,00 (duemilioniduecentoduemilaquattrocentoventitre/00) per complessivi Euro 3.355.972,00 (tremilionitrecentocinquattacinemilanovecentosettantadue/00), che sono imputati al Cap. 4544 dell'esercizio finanziario 2017 per la realizzazione degli interventi in favore della minoranza italiana nelle Repubbliche di Slovenia e di Croazia, elencati al Punto 4 della premessa e indicati dalla stessa minoranza e meglio specificati nel verbale del Comitato di Coordinamento del 17 maggio 2017 richiamato al Punto 3 della Premessa.

Per il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli che seguono, l'U.I. e l'U.P.T., nella stipula della presente Convenzione, al pari del Ministero, si

Handwritten signature and initials, possibly 'FS' or 'GS', located at the bottom right of the page.

impegnano a sottostare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, come modificato dalla Legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e a comunicare tempestivamente al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con lettera raccomandata, eventuali modifiche relative al numero di conto corrente dedicato e ai nominativi dei soggetti delegati ad operarvi. Pertanto, ferme restando le disposizioni sanzionatorie previste dall'art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e successive modificazioni:

1) l'U.I. dichiara che il conto corrente a lei intestato – IBAN HR8023810091596000381 presso la Veneto Banka – è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, e che i soggetti attualmente delegati ad operarvi sono:

- Presidente della Giunta Esecutiva dell'U.I.: Maurizio TREMUL, nato a Capodistria il 09/08/1962, C.F. TRMMRZ62M09B665D;
- Vicepresidente della Giunta Esecutiva dell'U.I.: Marianna JELICICH BUIĆ, nata a Capodistria il 04/09/1976, C.F. croato n. 36674987059;

2) l'U.P.T. dichiara che il conto corrente a lei intestato – IBAN IT12L0572802204 807571147876 presso la Banca Popolare di Vicenza, filiale di Trieste n. 4 – è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, e che i soggetti attualmente delegati ad operarvi sono:

- Presidente dell'U.P.T.: Fabrizio SOMMA, nato a Trieste il 28/09/1963, C.F. SMMFRZ63P28L424X;
- Vice Presidente dell'U.P.T.: Manuele BRAICO, nato a Trieste il 06/07/1957, C.F. BRCMNL57L06L424F;
- Direttore Generale ad interim dell'U.P.T.: Decio Ripandelli, nato a Washington D.C., Stati Uniti d'America, il 06/08/1959, C.F.

RPNDCE59M06Z404X.

ART. 2

L'U.I. e l'U.P.T., appena sarà efficace la presente Convenzione, si impegnano a:

- procedere all'espletamento delle gare di appalto e di tutte le procedure amministrative connesse alla realizzazione del piano degli interventi di cui al Punto 4 della premessa. A tal fine, l'U.I. si impegna a garantire l'osservanza dei principi imposti dalla normativa italiana in materia di buona amministrazione, di imparzialità e di trasparenza e l'U.P.T. - Ente morale - farà riferimento alla Delibera n. 120 del 17/06/2004 e ss.mm.ii. del proprio Consiglio Direttivo, anche tenendo conto dell'osservanza delle pertinenti norme applicabili alla Pubblica Amministrazione italiana, invitando prioritariamente ditte slovene, croate, italiane e miste, quando possibile, nel pieno rispetto delle pertinenti normative nazionali e comunitarie;
- stipulare successivamente i contratti con le Ditte che si saranno aggiudicate le gare d'appalto, per l'effettuazione degli interventi previsti nella premessa, in particolare ai punti 4.1 e 4.2.

I contratti così stipulati, saranno inviati al Ministero che provvederà a trasferire le relative somme di denaro sul conto corrente dell'Ente deputato a realizzare l'iniziativa – secondo la ripartizione individuata nel verbale del Comitato di Coordinamento del 17 maggio 2017 - fatto salvo diverso avviso da comunicarsi entro 30 giorni dalla ricezione del contratto.

- Per le attività di cui al punto 4.3, l'U.I. e l'U.P.T. acquisiranno la documentazione necessaria all'effettuazione degli interventi che sarà recepita in appositi atti unilaterali, sulla base dei quali il Ministero provvederà a trasferire le relative somme di denaro sul conto corrente dell'Ente deputato a realizzare l'iniziativa –

secondo la ripartizione individuata nel verbale del Comitato di Coordinamento del 17 maggio 2017 – fatto salvo diverso avviso da comunicarsi entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto.

ART. 3

Gli interventi dovranno di regola essere contrattualizzati entro il secondo anno successivo a quello di stanziamento. In casi eccezionali in cui il perfezionamento delle procedure di contrattualizzazione avvenga nel terzo anno successivo a quello di stanziamento, il Ministero si riserva la facoltà di decidere se avviare o meno le procedure per la reiscrizione delle relative somme in bilancio, secondo la normativa vigente in materia.

L'insieme della documentazione contabile dovrà essere intestata all'Ente che realizza l'iniziativa.

ART. 4

Il Ministero esercita la vigilanza anche mediante le Autorità diplomatiche-consolari italiane in Slovenia e Croazia sullo svolgimento degli interventi, dei progetti e delle attività di cui alle premesse. Detti interventi, progetti e attività dovranno essere portati a compimento nei termini e secondo le modalità contenute nei relativi atti e contratti. Per la vigilanza sul corretto utilizzo amministrativo-contabile dei fondi messi a disposizione dalla presente Convenzione il Ministero si avvale anche di un proprio revisore dei conti, presso l'U.I. e l'U.P.T. - a tal fine nominato - il cui onere rientra tra le spese di gestione di cui al successivo art. 9.

Il Ministero richiederà al revisore dei conti di redigere e di trasmettergli, annualmente, apposita relazione in ordine all'utilizzo dei fondi assegnati, all'effettiva realizzazione degli interventi, anche con riferimento al rispetto della normativa applicabile alle singole tipologie di intervento, nonché in merito alle

compensazioni di cui all'art. 6 ed all'utilizzo del fondo di riserva di cui all'art. 8.

I beni immobili acquistati con i fondi dello Stato italiano per scopi sociali e di pubblica utilità della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia sono utilizzati in funzione delle necessità istituzionali delle Comunità Italiane, delle Scuole e delle Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana, nonché dell'Unione Italiana, salvo quanto previsto dal comma 3 del successivo art. 5.

Nel caso in cui i predetti beni fossero venduti o destinati ad attività diverse, senza il consenso delle competenti Autorità dello Stato italiano, l'Ente sarà responsabile contrattualmente nei suoi confronti. In caso di scioglimento dell'Ente proprietario, la proprietà dei beni immobili, acquistati ai sensi della presente e delle passate Convenzioni, sarà trasferita allo Stato italiano oppure, previo assenso del Ministero, ad un ente con finalità rientranti nell'art. 14, comma 2, della Legge n. 19 del 9 gennaio 1991 e s.s.m.i.i..

ART. 5

L'U.I. si impegna a trasmettere annualmente all'U.P.T. i dati - aggiornati alla data di approvazione del proprio bilancio - relativi ai beni mobili ed immobili acquistati con i fondi dello Stato italiano e destinati alla stessa U.I., alle Comunità Italiane, alle Scuole e alle Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana in funzione delle rispettive necessità istituzionali. L'U.P.T., nel raccogliere detti dati in appositi registri inventariali, effettuerà periodiche ricognizioni sugli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari sui beni immobili in essi contenuti.

L'U.I. curerà altresì la tenuta di un elenco degli immobili concessi dalle autorità locali in uso gratuito a comunità degli italiani, scuole ed altre istituzioni della minoranza italiana in Slovenia e Croazia ed effettuerà inoltre periodiche

ricognizioni sugli interventi di manutenzione straordinaria su tali immobili che si rendessero necessari.

L'U.I. istituirà, infine, un fondo per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili acquistati e/o ristrutturati con i fondi dello Stato Italiano, devolvendo allo stesso le entrate ad essa derivanti dalle locazioni a titolo oneroso degli spazi locati degli immobili in questione, a seguito di motivata richiesta al Ministero, fatto salvo diverso avviso da comunicarsi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Detto fondo potrà essere usato in via ordinaria per il pagamento dei premi assicurativi per tali immobili.

ART. 6

Qualora si dovessero effettuare variazioni sui progetti o sui relativi importi, il Ministero non potrà in alcun caso erogare finanziamenti in misura superiore alla somma stabilita nella presente Convenzione.

Il Ministero stesso potrà autorizzare, successivamente alla scadenza della presente Convenzione, la compensazione su base annuale tra eventuali maggiori e minori spese sostenute per iniziative di cui alla presente ed alle precedenti Convenzioni con l'Unione Italiana e con l'Università Popolare di Trieste.

ART. 7

Nel caso di sopravvenuta, reale e accertata impossibilità di realizzare un intervento o un'attività previsti in Convenzioni precedenti, anche se non ancora contrattualizzato, nonché di eventuali avanzi economici relativi alle somme corrisposte dal Ministero sulla base dei contratti e degli atti di cui al punto 4.3 del precedente art. 2, il Ministero può autorizzare il loro utilizzo per altre iniziative rientranti nelle finalità di cui all'art. 1, comma 2, della legge 21 marzo 2001 n. 73, di cui alle premesse, individuate con le procedure previste dalla stessa legge, previo

esame delle proposte di riutilizzo nel Comitato di Coordinamento di cui al punto 3 della premessa della presente convenzione. L'Ente interessato trasmette al Ministero il contratto o l'atto relativo all'iniziativa approvata dal Comitato di Coordinamento per l'autorizzazione, che si considererà accordata salvo diversa comunicazione ministeriale entro 30 giorni dalla ricezione del contratto o dell'atto in questione.

ART. 8

I *Fondi di Riserva* istituiti presso l'U.I. e l'U.P.T. ai sensi della Convenzione Repertorio n. 2977 de 02 luglio 2015, possono essere utilizzati - previa autorizzazione ministeriale - per le seguenti operazioni:

- a) pagamento delle spese sostenute per ottemperare a sentenze di Tribunali e lodi arbitrali pronunciati a seguito di controversie con terze parti, sulla base di esplicite clausole contenute negli atti/contratti di cui all'art. 2, che non trovino copertura nei finanziamenti erogati per la realizzazione delle iniziative in questione;
- b) reintegro mediante giroconto a favore del conto corrente sul quale affluiscono i finanziamenti ministeriali disposti ai sensi della presente convenzione, di cui al precedente art. 1, per l'importo delle eventuali maggiori spese sostenute per la realizzazione di iniziative previste da precedenti convenzioni tra il Ministero e l'Ente interessato, a condizione che quest'ultimo abbia versato nello stesso anno solare sul Fondo in questione un importo non inferiore, derivante da minori spese su altri interventi effettuati, previsti nella stessa o in altre convenzioni tra le parti, e che tale ultimo importo non sia già stato utilizzato per operazioni di cui alla precedente lettera a) e alla presente lettera b);
- c) anticipazione di spese afferenti a contratti stipulati o agli atti di cui ai punti 4.1 e

4.2 e 4.3 del precedente art. 2, redatti nell'ambito della presente e delle precedenti convenzioni tra il Ministero e l'Ente interessato, già inviati al Ministero per il relativo finanziamento;

- d) anticipazione da parte dell'U.P.T. dei contributi allocati sul "piano permanente" secondo quanto indicato nel verbale di cui al punto 6 della premessa della presente convenzione, erogati dal Ministero ai sensi della legge 22 dicembre 1982, n. 960, articolo 4, per favorire attività culturali ed iniziative per la conservazione di testimonianze italiane nella ex Jugoslavia, nelle more delle relative erogazioni ministeriali.

Nei casi di cui ai precedenti punti c) e d), entro quindici giorni dall'accredito dei relativi finanziamenti ministeriali, il fondo di riserva è reintegrato a mezzo di operazioni di giroconto. Ciascuna operazione sul fondo di riserva deve formare oggetto di previa formale comunicazione al Ministero, trasmessa per posta elettronica o per fax, e potrà essere effettuata decorsi quindici giorni dalla data della trasmissione, salvo diversa comunicazione entro tale termine del Ministero stesso. Resta ferma la responsabilità dell'Ente interessato, nell'eventualità che il contratto o l'atto cui è riferita l'anticipazione delle relative spese con le risorse del proprio fondo di riserva non venga approvato, ciò anche se per detta anticipazione sia intervenuta l'autorizzazione ministeriale di cui sopra con la formula del silenzio-assenso.

Sui Fondi di Riserva sono versate le economie realizzate sugli interventi previsti nelle Convenzioni tra il Ministero e gli Enti interessati, che non si intendano ridestinare a nuovi interventi ai sensi del precedente articolo 7.

Gli interessi maturati sulle giacenze dei conti correnti su cui affluiscono le erogazioni del Ministero per il finanziamento degli interventi, sia ai sensi della

Legge 21 marzo 2001 n. 73 che dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, sono parimenti versati sul Fondo di riserva dell'Ente interessato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello della loro maturazione. Qualora tuttavia tali Fondi raggiungano il loro ammontare massimo o lo superino dopo i versamenti stessi, la somma in questione o l'eventuale differenza potrà essere utilizzata per altri interventi per il tramite della procedura prevista al precedente articolo 7, tranne gli interessi di cui al presente capoverso, che dovranno essere versati all'erario tramite versamento in conto entrate dello Stato. Il limite massimo di ognuno di tali Fondi resta fissato, per il 2017, in euro 700.000,00 (settecentomila/00).

ART. 9

Per le attività di gestione tecnica e di amministrazione connesse alla realizzazione degli interventi di cui alla presente Convenzione, gli Enti riceveranno – a titolo di corrispettivo forfettario - il 10% (dieci per cento) degli importi di cui alla ripartizione individuata al punto 4 della premessa. Nelle suddette competenze sono incluse anche le spese dei commissari incaricati della scelta delle imprese vincitrici delle gare d'appalto; per gli esami e la verifica degli atti e degli stati di avanzamento; per le missioni, le trasferte, e le riunioni del personale, dei collaboratori, dei consulenti e dei tecnici; mentre sono escluse le spese relative alla direzione dei lavori, eventuali collaudi definitivi delle opere e/o per i certificati di corretta esecuzione. Il predetto 10% (dieci per cento) verrà corrisposto per il 50% (cinquanta per cento) dopo che sarà diventato efficace il decreto di approvazione della presente Convenzione e per il restante 50% (cinquanta per cento), alla presentazione dei singoli contratti da parte dell'Ente deputato alla loro realizzazione.

L'U.I. e l'U.P.T. si impegnano a conservare agli atti per dieci anni la

documentazione relativa alle spese di cui al primo capoverso del presente articolo e di esibirla, a richiesta, per l'attività di vigilanza di cui al precedente art. 4.

ART. 10

Ogni sei mesi, a decorrere dalla firma della presente Convenzione, l'U.P.T. e l'U.I. forniranno al Ministero e ai Revisori dei Conti dei rispettivi Enti, la situazione degli impegni assunti, (erogati e non), relativa alle iniziative approvate di cui alla presente e alle precedenti Convenzioni e non ancora concluse, nonché elementi sulla tempistica prevista per la loro conclusione. Gli Enti si impegnano, inoltre, alla conclusione dei lavori previsti in premessa, a comunicare al Ministero gli importi eventualmente non spesi, perché possa essere concordato, in sede di Comitato di Coordinamento, un loro eventuale reimpiego, come previsto dal precedente art. 7.

L'U.I. e l'U.P.T. si impegnano a comunicare con congruo anticipo le date di massima degli eventi realizzati nell'ambito delle iniziative approvate dal Comitato di Coordinamento in modo da favorire la partecipazione agli stessi delle autorità diplomatiche e consolari italiane in Slovenia e Croazia.

A conclusione di ogni intervento previsto nella presente Convenzione, l'U.I. e l'U.P.T. si impegnano inoltre a presentare al Ministero delle relazioni finali dalle quali emergano nel dettaglio le attività svolte, le risorse impegnate, eventuali problematiche insorte in fase di esecuzione e le specifiche ricadute sulla Comunità Nazionale Italiana nelle Repubbliche di Croazia e di Slovenia.

L'U.I. si impegna altresì a trasmettere per il tramite del Consolato Generale d'Italia a Fiume – entro il 15 luglio dell'anno successivo a quello in cui sono stati erogati i finanziamenti – il proprio bilancio consuntivo certificato dall'apposita Casa di Revisione ai sensi della vigente normativa croata in materia unitamente a quello della sede di Capodistria e degli enti maggiormente beneficiari degli interventi

finanziati ai sensi della presente Convenzione, con allegate le relative schede riepilogative di spesa.

ART. 11

La quota parte del contributo del 10% (dieci per cento) riscosso dagli Enti, ai sensi del precedente art. 9, per le spese di gestione relative agli interventi non contrattualizzati entro il terzo anno successivo a quello di stanziamento dovrà essere restituita all'Erario tramite versamento in conto entrate dello Stato.

ART. 12

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relativamente all'esecuzione della presente Convenzione, il foro competente è in via esclusiva quello di Roma. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART 13

Tutte le spese relative alla stipula della presente Convenzione, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'U.I. e dell'U.P.T. e le relative somme dovranno essere versate entro 5 giorni dalla data di stipulazione della presente Convenzione.

ART. 14

La presente Convenzione, mentre è impegnativa per l'U.I. e per l'U.P.T. fin dal momento della sua sottoscrizione, lo sarà invece per il Ministero solo dopo che sarà diventato efficace il decreto di approvazione della Convenzione stessa.





ART. 15

Per quanto non espressamente indicato nei precedenti articoli, valgono e si osservano le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Richiesta io Anna Maria Giallatini, Ufficiale Rogante e delegata alla stipula dei contratti presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ho ricevuto e reso pubblica la presente Convenzione mediante lettura a voce chiara

e intelligibile alle parti contraenti le quali lo approvano, essendo l'atto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono anche a margine ciascun foglio, in mia presenza. Tale atto è acquisito in formato digitale successivamente all'apposizione delle sottoscrizioni autografe, tramite scansione.

Io sottoscritto Ufficiale Rogante, ai sensi dell'articolo 52 bis della legge 89/1913 così come integrata dal D. Lgs 2 luglio 2010 n. 110, provvedo a chiudere il file della presente convenzione, redatta su numero 16 facciate di cui 15 facciate interamente scritte per 25 (venticinque) righe e numero 9 (nove) righe della presente facciata, sottoscrivendolo in formato digitale.

Io sottoscritto Aurelio Gallo
Ufficiale Rogante del Ministero degli Affari
Esterni e delle Cooperazione Internazionale,
certifico che il presente documento, formato
da n. 10 pagine costituisce copia analogica
di documenti informatici agli atti di
questo Ministero e da me sottoscritto con
modalità di firma digitale dopo l'acquisizione
delle sottoscrizioni autografe delle
parti offese in via giudiziaria.
Le trascritte le presento come autentiche,
per gli usi computari.



L'UFFICIALE ROGANTE

Aurelio Gallo